



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di ISERNIA

Prot. n. 4685/2020/U

Direttiva n.5/2020

Al Questore di Isernia
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia
Al Presidente del Tribunale di Isernia
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine del Tribunale di Isernia
Ai Sostituti Procuratori-sede
Al Provveditore Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise
Al Direttore della Casa Circondariale di Isernia
Ai Responsabili Aliquote Sezione di P.G. - sede
e, per conoscenza
Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso
Al Capo D.A.P.-Roma

Oggetto: Traduzione in Tribunale dell'arrestato in sorveglianza sanitaria covid 19 ed adempimenti della P.G. che procede all'arresto.

Visto il Documento della Conferenza delle Regioni del 6/8/2020 relativo alla gestione Covid-19 all'interno degli istituti penitenziari: linee di indirizzo ed in particolare il punto.3.2 che sulla base delle "indicazioni del Ministero della Salute e Regionali, le azioni principali del SSN per la prevenzione/gestione dell'emergenza Covid-19 negli Istituti penitenziari sono:".....**Adottare per tutti i detenuti nuovi giunti (dalla libertà o da altro istituto), anche se asintomatici, la misura della quarantena precauzionale di 14 giorni e le altre misure sanitarie necessarie; tale procedura va applicata anche ai detenuti che rientrano in istituto dopo pernottamento all'esterno (permessi, ricoveri..)**La misura della quarantena precauzionale, anche per i casi asintomatici, è l'unica procedura sanitaria che garantisce il minimo rischio clinico;...".

visto l'esito della riunione congiunta, tenutasi in data 6/10/2020, dei magistrati del Tribunale di Isernia e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia concernente l'oggetto sopra indicato conclusasi, con riferimento alle modalità di svolgimento delle udienze nei confronti dell'arrestato o comunque del detenuto in osservazione obbligatoria per covid-19 per i suddetti 14 giorni, **con la previsione sia della necessità di**

effettuare le udienze di convalide di arresti o fermi (da parte del Gip) nella Casa Circondariale, sia dell'udienza da remoto per gli altri tipi di udienza se v'è il consenso dell'indagato, sia della conseguente sussistenza del legittimo impedimento dell'indagato a comparire nel caso in cui non presti il consenso all'udienza da remoto;

vista la nota del Direttore della Casa lavoro con annessa sezione circondariale di Vasto n. 12099 del 15/9/2020 concernente l'oggetto in questione con la quale si chiede alle Autorità Giudiziarie in indirizzo "...di voler effettuare gli atti giudiziari da remoto o, ove possibile, rinviare al momento della fuoriuscita dal regime di isolamento rappresentando che non sarà più possibile condurre gli arrestati in isolamento sanitario alle aule di Tribunale";

vista la comunicazione dell'Asrem del 30/4/2020 inviata al Direttore del Distretto Sanitario di Isernia relativa alle indicazioni per la prevenzione da Covid-19 in ambito penitenziario che prevedono il suddetto isolamento per 14 giorni dei detenuti nuovi giunti nella Casa Circondariale prima di essere ammessi in comunità e che sottolinea il coinvolgimento del medico competente dell'istituto;

vista la comunicazione del Direttore Generale dell'Asrem del 4/6/2020 diretta anche ai Dirigenti degli Istituti penitenziari del Distretto di Campobasso e al Responsabile della SS Tutela della Salute in carcere che reitera l'indicazione del suddetto isolamento di 14 giorni;

constatato l'aumento dei casi contagio da Covid-19 anche nel Distretto Giudiziario di Campobasso;

Ritenuto

necessario adottare a tutela della salute degli utenti del servizio giustizia che frequentano il Tribunale di Isernia del personale amministrativo e dei magistrati operanti nel Tribunale di Isernia misure precauzionali per ridurre il rischio di contagio da covid-19 potenzialmente collegato alla traduzione in Tribunale di arrestati non ancora ammessi nella comunità penitenziaria in quanto ancora in sorveglianza sanitaria covid-19;

visti gli artt. 146, 147 disp. att. c.p.p. e visto l'art. 221 co. 9 Legge n. 77/2020 che recita "9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il

giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento."

visto il D. L. 30 luglio 2020 n. 83 conv. in Legge 25 settembre 2020 n. 124 concernente lo stato di emergenza;

visto il **D.L. 7 ottobre 2020 n. 125 concernente la proroga dello stato di emergenza e della vigenza (art. 1 co. 3 lett. A del DL n. 125 in virtù dell'inserimento del n. 33 bis all'allegato 1 del D.L. n. 83/2020 convertito nella Legge n. 124/2020) dei commi dal n. 3 al n. 10 dell'art. 221 suddetto al 31/1/2020;**

Dispone

in ordine alle modalità di adempimento degli atti giudiziari conseguenti all'arresto dell'indagato (a seguito di flagranza,fermo o esecuzione di misura cautelare carceraria) sottoposto,nella Casa Circondariale nella quale è stato condotto,a quarantena obbligatoria precauzionale di 14 giorni per covid-19,

A) che la Polizia Giudiziaria all'atto dell'arresto/del fermo/dell'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere dell'indagato:

- 1) **chieda al predetto indagato** ,informandone anche il suo difensore,di fiducia o di ufficio,che considerato che sarà sottoposto nella Casa Circondariale a sorveglianza precauzionale obbligatoria per 14 gg causa pandemia covid-19,**se presta il consenso alla celebrazione da remoto dell'udienza di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo qualora il Medico Competente della Casa Circondariale non rilasci il nulla osta alla sua traduzione presso il Tribunale di Isernia;** analogo consenso sarà richiesto **per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo da effettuarsi da parte del Gip** per l'ipotesi in cui quest'ultimo,non essendovi il predetto nulla osta del Medico Competente penitenziario, dovesse ritenere di procedere da remoto e di non recarsi nella Casa Circondariale;
- 2) **informi il predetto indagato** che nel caso in cui non presti il consenso all'udienza da remoto,trattandosi di atti non rinviabili,si procederà all'udienza di convalida a sensi dell'art. 391 co. 3° c.p.p.,provvisoriamente,senza il suo interrogatorio,ritenendo che si trovi nello stato del legittimo impedimento,per i suddetti 14 giorni;
- 3) **dia atto nel verbale di esecuzione dei predetti adempimenti,**
- 4) **di informare per le vie brevi,dandone atto nel verbale di esecuzione,il Sostituto Procuratore di turno esterno del suddetto consenso o meno dell'indagato;**

B) il Sostituto Procuratore di turno esterno curerà:

- 1) **di segnalare alla suddetta Polizia Giudiziaria** all'atto della comunicazione dell'arresto/del fermo/dell'esecuzione della misura cautelare in carcere,di dover effettuare gli adempimenti sub-A) n. 1/2/3/4 e sub-B) n.2;
- 2) di chiedere,tramite la Polizia Giudiziaria operante, al Medico Competente della Casa Circondariale se concede o meno,con indicazione dei motivi dell'eventuale diniego,il nulla osta alla traduzione del predetto indagato,dando atto della risposta con apposita annotazione che sarà trasmessa immediatamente al P.M. con gli atti urgenti;

3) **di informare tempestivamente**,per le vie brevi e poi con la trasmissione degli atti relativi alla convalida, **il Giudice procedente**,al fine delle proprie determinazioni,**se è stato rilasciato o meno dal Medico Competente** il suddetto **nulla osta** alla traduzione dell'indagato in Tribunale e se è stato prestato o meno il suddetto **consenso all'udienza da remoto** da parte dell'indagato.


Il Sost. Procuratore di turno esterno nel caso in cui il medico Competente non dia il suddetto nulla osta non disporrà la traduzione dell'arrestato in Tribunale per l'udienza di convalida e Giudizio direttissimo,informandone per le vie brevi il Giudice che deve procedere alla convalida per le sue determinazioni.

La PRESENTE DIRETTIVA ENTRA IN VIGORE IN DATA ODIERNA E SARA' VALIDA SINO AL 31/10/2020 SALVO PROROGHE LEGISLATIVE DELL'ART. 221 co. 2° in rel. ai commi dal n. 3 al n. 10 Lgge n. 77/2020.

Isernia,il 22/10/2020.

Il Procuratore della Repubblica

Carlo Fucci

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fucci', written in a cursive style.